

Esami nelle classi sperimentali

Decreto Ministeriale n.6 del 15 gennaio 2010

Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle classi sperimentali autorizzate

Decreto Ministeriale n.6 del 15 gennaio 2010

Lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nelle classi sperimentali già autorizzate ai sensi dell'art. 278 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e confermate dal primo comma dell'art. 1 del D.M. 26 giugno 2000, n. 234, è disciplinato, per l'anno scolastico 2009-2010, come segue.

TITOLO I SPERIMENTAZIONI DI ORDINAMENTO E STRUT- TURA

Art. 1 Candidati esterni

1. I candidati esterni possono chiedere di sostenere gli esami di Stato presso istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali di ordinamento e di struttura. In tal caso i candidati medesimi devono sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi relativi all'indirizzo sperimentale prescelto e presente nell'istituto scolastico sede d'esame.

2. I candidati esterni che chiedono di sostenere gli esami di Stato presso gli istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali linguistici hanno facoltà di sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi approvati con Decreto Ministeriale 31 luglio 1973 oppure su quelli dei corsi sperimentali ad indirizzo linguistico dell'istituzione scolastica sede di esami.

3. I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato nei corsi sperimentali ove è attivato il c.d. "Progetto Sirio" dell'istruzione tecnica.

Art. 2 Validità dei diplomi dei corsi sperimentali di ordina- mento e struttura

1. Con il D.M. che individua, per gli esami di Stato dell'anno scolastico 2009/2010, la materia oggetto della seconda prova scritta e le materie assegnate ai commissari esterni per ciascun indirizzo di studio, di ordinamento e sperimentale di ordinamento e struttura, sono indicati gli istituti presso i quali si svolgono gli esami di Stato e i titoli che si conseguono al termine di detti corsi.

2. Il diploma conseguito al termine di un corso di studio quinquennale ad indirizzo artistico è comprensivo anche dell'attestato di superamento del corso integrativo di cui all'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e valido per l'iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria.

3. I diplomi, conseguiti al termine dei corsi autorizzati ai sensi dell'art. 278 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e confermati dall'art. 1,

primo comma, del Decreto Ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, hanno valore pari a quelli che si conseguono a conclusione dei corrispondenti corsi ordinari.

TITOLO II SPERIMENTAZIONI DI SOLO ORDINAMENTO

Art. 3 Sperimentazioni di solo ordinamento

1. Negli istituti che attuano sperimentazioni "autonome" di solo ordinamento "non assistite" (dette anche minisperimentazioni) e sperimentazioni "assistite" (dette anche coordinate) le prove si svolgono secondo le modalità previste per le classi dei corsi ordinari e vertono sulle discipline ed i relativi programmi di insegnamento, indicate nel decreto ministeriale di cui al precedente articolo 2, comma 1 e sulle restanti individuate dal Consiglio di classe secondo le indicazioni di cui all'art. 2 del D.M. 17 gennaio 2007, n. 6, recante modalità e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado.

2. Nei predetti istituti i candidati esterni, nella domanda di partecipazione agli esami, devono dichiarare se intendono sostenere gli esami sui programmi oggetto di sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari.

3. Qualora la materia interessata alla sperimentazione sia oggetto della seconda prova scritta (ad esempio la matematica del Piano Nazionale Informativa nei licei scientifici) la prova di esame verte sui contenuti specifici di tale materia.

4. Per la sperimentazione di prosecuzione dello studio della lingua straniera nei licei classici e negli istituti tecnici, nonché per le sperimentazioni consistenti nell'aggiunta di una seconda lingua straniera nei licei scientifici e negli istituti tecnici, la lingua straniera può essere oggetto d'esame, sia in sede di terza prova scritta che di colloquio, se nella Commissione risulta presente il docente in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della o delle lingue straniere interessate.

TITOLO III DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 4 Documento del Consiglio di classe

Per l'elaborazione del documento del Consiglio di classe, finalizzato alla predisposizione della terza prova scritta, nonché

alla connessa illustrazione dei contenuti specifici e delle linee didattico-metodologiche seguite nella sperimentazione, valgono le disposizioni in materia relative ai corsi ordinari.

Art. 5 Aree disciplinari

Tenuto conto della diversa strutturazione dei piani di studio relativi alle singole sperimentazioni e nella considerazione che gli stessi non sempre sono riconducibili nell'ambito delle aree disciplinari previste per i corsi ordinari dal decreto ministeriale 18 settembre 1998, n. 358 - tuttora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte, come precisato nelle premesse - i Consigli di classe procedono alla ripartizione delle materie dell'ultimo anno in due aree disciplinari. I criteri di individuazione di tali aree sono quelli indicati nel predetto decreto.

Art. 6 Adempimenti preliminari delle Commissioni

1. Nelle scuole legalmente riconosciute e pareggiate, in cui continuano a funzionare corsi ai sensi dell'art. 1-bis, comma 6, del Decreto Legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, abbinate a classi di scuola statale o paritaria, le Commissioni si insediano due giorni prima dell'inizio delle prove scritte per operare un diretto riscontro dei progetti sperimentali attuati. A tal fine le Commissioni procedono ai seguenti adempimenti:

- esame del documento del Consiglio di classe previsto dal comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con particolare riferimento ai contenuti specifici della sperimentazione ed ai risultati raggiunti in relazione agli obiettivi prefissati;
- riscontro di eventuali lavori realizzati dagli alunni singolarmente o in gruppo;
- esame di tutti gli atti relativi allo scrutinio finale e alla carriera scolastica di ciascun alunno, rilevata dal credito scolastico o formativo e da ogni altro utile elemento di giudizio.

2. Nelle scuole statali e paritarie, per gli adempimenti di cui al precedente comma, le Commissioni si insediano il giorno prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 7 Prove d'esame

1. Per quel che concerne la prima e la terza prova scritta e il colloquio valgono le disposizioni relative allo svolgimento degli esami nei corsi ordinari.

2. La seconda prova scritta, che per i corsi sperimentali dell'istruzione tecnica, professiona-

le, artistica e di arte applicata può essere grafica o scrittografica, verte su una delle discipline caratterizzanti il corso di studio per le quali le disposizioni in materia di sperimentazione prevedono verifiche scritte, grafiche o scrittografiche.

3. Per l'anno scolastico 2009-2010, la seconda prova scritta degli esami di Stato dei corsi sperimentali può vertere anche su disciplina o discipline per le quali il relativo piano di studio non preveda verifiche scritte. Sempre per l'anno scolastico 2009-2010, la disciplina o le discipline oggetto di seconda prova scritta sono indicate nel decreto ministeriale di cui al precedente articolo 2, corredo, ove necessario, di note contenenti indicazioni sulle modalità di svolgimento della prova medesima.

4. Negli istituti tecnici, istituti professionali, istituti d'arte e licei artistici le modalità di svolgimento della seconda prova scritta tengono conto, ai sensi dell'articolo 1, capoverso art. 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte e possono articolarsi anche in più di un giorno di lavoro.

5. La prova di strumento nei corsi ad indirizzo musicale presso i Conservatori di musica concorre alla determinazione del punteggio del colloquio. Tale prova, tuttavia, per la sua particolare natura e per il tempo occorrente per la relativa realizzazione, ha una sua autonoma connotazione e non si svolge contestualmente al colloquio, bensì in tempi diversi e con docenti esterni specialisti in relazione alle diverse tipologie di strumento, come previsto dall'art. 252 - comma 8 del D.L.vo 16.4.1994, n. 297, citato nelle premesse.

6. Per l'effettuazione di tale prova, i candidati, ripartiti in gruppi distinti corrispondenti alle tipologie di strumento oggetto della prova stessa, sono convocati secondo lo stesso ordine di chiamata valevole sia per la prova di strumento che per il colloquio.

7. Sempre in rapporto alla particolare natura della prova di strumento, il Presidente della Commissione viene individuato tra i musicisti che operano in Conservatori diversi da quello presso cui funziona l'indirizzo musicale sede di esame.


8. L'esito della prova di strumento è riportato con giudizio motivato nella certificazione di cui all'art. 13 del Regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, facente parte integrante del diploma.

9. Per l'anno scolastico 2009/2010, i candidati provenienti da corsi sperimentali di istruzione per adulti, inclusi i corsi del c.d. "Progetto Sirio" dell'istruzione tecnica, che, in relazione alla sperimentazione stessa e in presenza di crediti formativi riconosciuti - tra i quali altri titoli conseguiti al termine di un corso di studi di istruzione secondaria superiore, lauree, esami di abilitazione all'esercizio di libere professioni - siano stati esonerati, nella classe terminale, dalla frequenza di alcune materie, possono, a richiesta, essere esonerati dall'esame su tali materie nell'ambito della terza prova scritta e del colloquio. Essi dovranno comunque sostenere la prima prova scritta, la seconda prova scritta nonché la terza prova scritta e il colloquio.

**Art. 8
Rinvio**
Per quanto non previsto dal presente decreto si fa rinvio alla disciplina degli esami di Stato dei corsi di ordina-

mento.

Il ministro: Gelmini



Esami di Stato a.s. 2009/2010

Archivio dei provvedimenti

Formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2009/2010

- C.M. n. 11 del 9 febbraio 2010 e allegati

- Corsi Sperimentali

Richiesta dei programmi delle materie per la predisposizione della seconda prova scritta

- Nota prot.n. 7 del 29 gennaio 2010

- Norme per lo svolgimento per l'anno scolastico 2009-2010 degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle classi sperimentali autorizzate

- D.M. n. 6 del 15 gennaio 2010

Individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado - Scelta delle materie affidate ai commissari esterni delle commissioni - Anno scolastico 2009/2010.

Per gli indirizzi di studio di ordinamento e per i progetti assistiti, attivati nelle scuole della Regione Autonoma Valle d'Aosta e della Provincia Autonoma di Bolzano, sarà cura degli Uffici territorialmente competenti provvedere alla diffusione dell'informativa circa le materie scelte dal Ministro

N.B. I Licei Scientifici di ordinamento sono stati diversificati per codice, secondo la tipologia della lingua straniera o della prima lingua straniera insegnata. Pertanto, il codice da utilizzare va individuato in rapporto alla lingua straniera o alla prima lingua straniera insegnata

- D.M. n. 5 del 15 gennaio 2010

Esame preliminare: partecipazione dei candidati agli esami di Stato. Ammissione all'esame ai sensi del D.M. 99 del 16 dicembre 2009

- Nota prot.n. 236 del 14 gennaio 2010

Criteri per l'attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico

- D.M. n.99 del 16 dicembre 2009

Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione dei candidati interni ed esterni

- C.M. n.85 del 15 ottobre 2009

- Corsi sperimentali - Rilevazione piani orario dell'ultimo anno di corso degli indirizzi di studio coinvolti in progetti autonomi di sperimentazione

- C.M. n. 81 del 18 settembre 2009- istruzioni operative

- Nota prot. n.9743 del 25 settembre 2009

Esami di Stato

Nota min.Prot. n. 7 del 29 gennaio 2010

Esami di Stato conclusivi del II ciclo di istruzione - Anno scolastico 2009-2010 - Corsi sperimentali. Richiesta dei programmi delle materie oggetto di seconda prova scritta (DM n. 5/2010)

Come per le decorse sessioni degli esami di Stato, al fine di acquisire i dati utili per la predisposizione di temi di seconda prova scritta coerenti con i programmi svolti nei corsi sperimentali autonomi, i Dirigenti scolastici interessati sono pregati di trasmettere i programmi dell'ultimo anno delle materie oggetto della seconda prova scritta nei suddetti corsi, ai sensi del DM n. 5/2010.

Sono tenute ad inviare i programmi esclusivamente le scuole che attuano i percorsi sperimentali individuati, con relativo codice.

I programmi in questione dovranno essere inviati (...) al seguente indirizzo di posta elettronica: luciano.favini@istruzione.it

I programmi di matematica dovranno essere inviati anche al seguente indirizzo: emilio.ambrisi@istruzione.it

Il messaggio di posta elettronica contenente il programma dovrà recare il nome dell'istituzione scolastica e il codice dell'indirizzo di studio interessato. Dovranno essere inviati tanti messaggi di posta elettronica quanti sono gli indirizzi sperimentali di cui si trasmettono i programmi (un messaggio per indirizzo di studio).

Il programma va allegato al messaggio di posta elettronica (secondo la regola sopra enunciata: un messaggio - un programma).

Il Coordinatore: Luciano Favini
(L'Elenco scuole interessate viene omissso)

